

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo II - Delle persone giuridiche

Art. 22 Azioni di responsabilità contro gli amministratori

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea [c.c. [21](#), [2393](#)] e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.